



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



IL TRIBUNALE DI ROMA

TERZA SEZIONE CIVILE

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

così composto:

Dott. Francesco Mannino Presidente rel.

Dott. Stefano Cardinali Giudice

Dott. Umberto Gentili Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa iscritta al **n.56647** Ruolo generale degli affari contenziosi civili

dell'anno 2013, avente come

Oggetto: Nullità contratto di vendita - Impugnazione di delibera assembleare

promossa da:

ANDREA BATTAGLIA MONTERISI (c.f. BTTNDR64H18A669M), in proprio e nella qualità di socio e di Amministratore Unico di **INDIPENDENZA** srl, rappresentato e difeso dagli Avvocati Luca Gratteri e Vincenzo Fargione, del foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in via Filippo Corridoni n.25, come da mandato in calce all'atto di citazione.

Attore



Contro

UMBERTO FIORE (c.f. FRIMRT64M02A783G), RESIDENTE IN Paupisi (BN) via Aldo Moro n.5, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco MARascio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Roma, via G.B. Martini n.2, giusta procura speciale *ad litem* a margine della comparsa di costituzione e risposta

Convenuto

INDIPENDENZA S.R.L. (C.F. 10656211009), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, via Francesco Saverio Nitti n.3.

CHERUBINI ORAZIO (c.f. CHRRZO61C09H501G)

Convenuti contumaci

All'udienza dell'11/10/16 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 26.7.2013 Andrea Battaglia Monterisi, in proprio e nella qualità di socio di SOFIM S.p.A, di amministratore unico di SOFIM S.p.A, di Amministratore Unico di SEGUROS DHI-ATLAS LTD e di Amministratore Unico di INDIPENDENZA srl, conveniva in giudizio la SO.FI.M s.p.a., Umberto Fiore, "*in proprio e nella sedicente qualità di Segretario dell'Assemblea del 27/3/2013 e del 23/4/2013, di sedicente legale rappresentante pro tempore della SO.FI.M. s.p.a. e di Indipendenza s.r.l.*", Cherubini Orazio, "*nella sedicente qualità di socio di Indipendenza s.r.l. e Presidente dell'Assemblea del 27/3/2013 e del 23/4/2013,*", per impugnare tre delibere emesse dall'assemblea della SO.FI.M s.p.a.; in particolare l'attore chiedeva che questo Tribunale volesse:

- *“dichiarare la radicale inesistenza e/o nullità della delibera apparentemente assunta in data 1.3.2013 dalla assemblea della SOFIM S.p.A. avente ad oggetto le dimissioni del Sig. Andrea Battaglia Monterisi dalla carica di Amministratore Unico e la nomina, in sostituzione, del sig. Umberto Fiore, trasmessa al Registro delle Imprese in data 10.3.2013 ed iscritta il successivo 11.3.2013 (protocollo n. 60484/RM del 11.3.2013);*
- *dichiarare la radicale inesistenza e/o nullità della delibera apparentemente assunta in data 27.3.2013 dalla assemblea dei soci della SOFIM S.p.A. avente ad oggetto la revoca della nomina del sig. Andrea Battaglia Monterisi quale Amministratore Unico e la nomina, in sostituzione, del sig. Umberto Fiore, trasmessa al Registro delle Imprese in data 9.4.2013 ed iscritta il successivo 11.4.2013 (protocollo n. 84084/RM del 10.4.2013);*
- *dichiarare la radicale inesistenza e/o nullità della delibera apparentemente assunta in data 23.4.2013 dalla assemblea dei soci della SOFIM S.p.A. avente ad oggetto la revoca della nomina del sig. Andrea Battaglia Monterisi quale amministratore unico e la nomina, in sostituzione del Sig. Umberto Fiore, trasmessa al registro delle Imprese in data 4.6.2013;*
- *dichiarare i Sigg.ri Umberto Fiore e Orazio Cherubini responsabili dei fatti illeciti analiticamente descritti in narrativa, consistiti nella formazione e trasmissione al registro delle Imprese dei falsi verbali impugnati (delibera apparentemente assunta in data 1.3.2013 trasmessa al registro delle Imprese in data 10.3.2013 ed iscritta il successivo 11.3.2013 – protocollo n. 60484/RM del 11.3.2013,*

delibera apparentemente assunta in data 27.3.2013, trasmessa la Registro delle Imprese in data 4.6.2013 – protocollo n. 170919/Rm del 4.6.2013 e nelle successive condotte di rilascio di fidejussioni false, in assenza delle prescritte autorizzazioni e, per l'effetto, condannarli in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi all'odierno attore, nella misura di € 1.000.000,00 ovvero nel maggiore importo risultante all'esito della istruttoria ovvero in applicazione del criterio equitativo, ai sensi dell'art. 1226 c.c.;

- *con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”*

Il convenuto Umberto Fiore, costituitosi in nome proprio nel predetto giudizio portante il n.53590/2013 r.g., contestava in fatto ed in diritto le argomentazioni addotte a sostegno della domanda avversaria, della quale chiedeva il rigetto, con vittoria di spese processuali.

Benchè ritualmente citati, la SO.FI.M s.p.a. e Cherubini Orazio non si costituivano.

Nel corso del predetto procedimento era instaurato sub procedimento incidentale relativo ad una richiesta di provvedimento cautelare avanzata dal Battaglia Monterisi volta alla sospensione dell'esecuzione della delibera di nomina del Fiore quale Amministratore Unico della SOFIM s.p.a., in relazione alla quale il Giudice Istruttore, attese le intervenute dimissioni del Fiore dalla carica, dichiarava cessata la materia del contendere.

In corso di causa, per il riequilibrio e la riorganizzazione dei ruoli dei Giudici assegnati alla Sezione, era disposta la sostituzione del Giudice istruttore del presente procedimento.

Con ulteriore atto di citazione notificato il 26.7.2013, il medesimo Andrea Battaglia Monterisi, in qualità di socio e amministratore unico di Indipendenza



s.r.l., conveniva in giudizio la Indipendenza s.r.l., il medesimo Umberto Fiore, “in proprio e nella sedicente qualità di Amministratore Unico della Indipendenza s.r.l.”, Cherubini Orazio, “nella sedicente qualità di socio di Indipendenza s.r.l.”, chiedendo che questo Tribunale volesse:

- *dichiarare la radicale falsità, inesistenza e/o nullità dell'atto di cessione di quote della società Indipendenza S.r.l., dal sig. Battaglia Monterisi a favore del Sig. Orazio Cherubini, datato 13.3.2013, e trasmesso al Registro delle Imprese in data 15.3.2013 (protocollo n. 64995/RM);*
- *dichiarare la radicale falsità, inesistenza e/o nullità della delibera apparentemente assunta in data 26.3.2013 dalla assemblea dei soci della Indipendenza s.r.l. avente ad oggetto la revoca della nomina del sig. Andrea Battaglia Monterisi quale Amministratore Unico e la nomina, in sostituzione, del sig. Umberto Fiore, trasmessa al Registro delle Imprese in data 26.3.2013 (protocollo n. 64995/RM);*
- *dichiarare i Sigg.ri Umberto Fiore ed Orazio Cherubini responsabili dei fatti illeciti analiticamente descritti in narrativa, consistiti nella formazione e trasmissione al Registro del falso atto di cessione di quote della società Indipendenza S.r.l., dal sig. Battaglia Monterisi a favore del Sig. Orazio Cherubini, datato 13.3.2013, e trasmesso al Registro delle Imprese in data 15.3.2013 (protocollo n. 64995/RM) e nelle successive condotte descritte in parte narrativa e, per l'effetto, condannarli, in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi all'odierno attore, nella misura di € 50.000,00, ovvero nel maggiore importo risultante all'esito dell'istruttoria ovvero in applicazione del criterio equitativo, ai sensi dell'art. 1226 c.c.;*

- *Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.*

Umberto Fiore, costituitosi in nome proprio anche nel secondo giudizio portante il n.56647/2013 r.g., contestava in fatto ed in diritto le argomentazioni addotte a sostegno anche di tale domanda avversaria, della quale chiedeva il rigetto, con vittoria di spese processuali.

Benchè ritualmente citati, la Indipendenza s.r.l. e Cherubini Orazio non si costituivano.

Nel corso del predetto procedimento era instaurato sub procedimento incidentale relativo ad una richiesta di provvedimento cautelare avanzata dal Battaglia Monterisi volta alla sospensione degli effetti dell'atto di cessione ed alla sospensione dell'esecuzione della delibera impugnata; il Giudice Istruttore, con provvedimento del 28 febbraio 13 marzo 2014, rigettava le domande cautelari.

In corso di causa, per il riequilibrio e la riorganizzazione dei ruoli dei Giudici assegnati alla Sezione, era disposta la sostituzione del Giudice istruttore del presente procedimento.

Disposta la riunione tra i due procedimenti, concessi i termini di cui all'art.183 c.p.c., escussi i testimoni in relazione ai capitoli di prova ammessi, all'udienza del 29/9/15, precisate le conclusioni, la causa era posta in decisione, con la concessione dei termini per il deposito di conclusionali e di eventuali repliche.

Con sentenza n.6030/16, emessa in data 19/1 - 23/3/16, questo Tribunale

- dichiarava la nullità delle deliberazioni assunte nelle assemblee della SOFIM S.p.A, tenutesi in data 1/3/13, 27/3/13 e 23/4/13;
- rigettava la domanda di risarcimento danni avanzata da Andrea Battaglia Monterisi nel procedimento n.53590/2013 r.g.,



- condannava Umberto Fiore al pagamento di 2/3 delle spese processuali relative al procedimento n.53590/2013 r.g., compensandole quanto al residuo terzo tra le predette parti in causa ed interamente tra Andrea Battaglia Monterisi ed i convenuti SO.FI.M s.p.a. e Cherubini Orazio;
- disponeva la separazione del procedimento n.56647/2013 r.g. da quello portante il n.53590/2013 r.g., dando istruzioni per la formazione del fascicolo del procedimento n.56647/2013 r.g..

Con separata ordinanza, in pari data, disponeva in ordine alla ulteriore attività istruttoria relativa al procedimento n.56647/2013 r.g., ammettendo prova testimoniale così come richiesta al capitolo 3) della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. depositata il 31 marzo 2014 dall'attore.

Espletata la predetta attività con l'escussione della teste Marina Pervova, all'udienza dell'11/10/16, precisate le conclusioni, la causa è stata posta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., sia pure in misura ridotta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, deve essere integralmente richiamato quanto già esposto nella citata sentenza n.6030/16 in relazione al presente giudizio.

In particolare, si ribadisce che appare preliminare statuire sulla dedotta *“falsità, inesistenza e/o nullità dell'atto di cessione di quote della società Indipendenza S.r.l., dal sig. Battaglia Monterisi a favore del Sig. Orazio Cherubini, datato 13.3.2013, e trasmesso al Registro delle Imprese in data 15.3.2013”*.

Al riguardo, l'attore con l'atto di citazione del predetto giudizio ha disconosciuto la sottoscrizione dell'atto di cessione delle quote, sostenendo che essa sarebbe stata apposta dal Fiore utilizzando abusivamente il dispositivo di

firma digitale del Battaglia Monterisi e, conseguentemente, ha dedotto che l'atto di cessione sarebbe inesistente e, comunque, nullo perché privo di valida sottoscrizione.

Nei loro atti le parti hanno disquisito e teorizzato in merito agli effetti del dedotto disconoscimento, se a seguito di quest'ultimo il documento in questione possa essere utilizzato e quale efficacia probatoria abbia ed a quale tra le odierne parti in causa competa l'onere di provare l'autenticità della sottoscrizione e la validità od invalidità dell'atto di cessione.

Deve essere ribadito che, ai fini della presente decisione, è irrilevante la circostanza che il Battaglia Monterisi si sia limitato a disconoscere la firma digitale dell'atto in questione e non abbia proposto querela di falso, attenendo la scelta tra querela e disconoscimento all'effetto che si vuole ottenere, o incidentale tra le parti in causa, limitatamente al procedimento nel quale è operato il disconoscimento, o erga omnes, nell'ipotesi di accertamento della falsità a seguito di querela. Al riguardo, si è già chiarito che per la giurisprudenza del S.C., conforme sin dalla sentenza S.U. n.3734/1986 e più recentemente nn.19727/2003 e 1789/2007, *“Alla parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata deve ritenersi consentita -oltre alla facoltà di disconoscerla, così facendo carico alla controparte di chiederne la verifica addossandosi il relativo onere probatorio-, anche la possibilità alternativa di proporre, senza con ciò riconoscere nè espressamente nè tacitamente la scrittura medesima, querela di falso al fine di contestare la genuinità del documento stesso, atteso che in difetto di limitazioni di legge non può negarsi a detta parte di optare per uno strumento per lei più gravoso ma rivolto al conseguimento di un risultato più ampio e definitivo, quello cioè della completa rimozione del valore del documento con effetti ‘erga omnes’ e non nei soli riguardi della controparte. ...”*

In tema di oneri probatori, attesa la modalità di sottoscrizione dell'atto di cessione delle quote, apposta con l'utilizzazione del dispositivo di firma digitale del Battaglia Monterisi, va ricordato che nella fattispecie oggetto di giudizio deve essere applicato l'art. 21, secondo comma del Codice dell'Amministrazione Digitale, secondo cui, in relazione al tipo di documento (informatico) e di firma (digitale) in esame nella presente controversia, l'utilizzo del dispositivo di firma *“si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria”*; vi è, quindi, una inversione dell'onere della prova e compete a chi opera il disconoscimento della sottoscrizione per smentire di avere egli sottoscritto con firma digitale l'atto di cessione delle quote, provare di non avere apposto la firma digitale.

Per il disposto della norma sopra richiamata, l'onere di provare chi abbia utilizzato il dispositivo di firma digitale, con cui è stato sottoscritto la cessione in argomento, compete proprio all'odierno attore, che era il titolare del dispositivo in questione. Il Battaglia Monterisi, per negare di avere sottoscritto l'atto di cessione delle quote, ha sostenuto che detto dispositivo era nella disponibilità del Fiore e che era stato abusivamente utilizzato da quest'ultimo. Inoltre, per rafforzare e provare le sue affermazioni l'attore ha affermato che, alla data e all'ora della presunta sottoscrizione, egli si trovava presso l'abitazione delle signore Marina e Valentina Pervova, in via Merulana n. 43, ove si era trattenuto sin dalla sera prima e che aveva lasciato soltanto intorno alle ore 11.30 del 13.3.2013; al riguardo ha prodotto copia delle ricevute relative al pagamento del parcheggio situato in via Buonarroti n. 16, nei pressi di detta abitazione, ed ha chiesto di escutere a testimoni Marina e Valentina Pervova su quanto da lui evidenziato.

Come già evidenziato nella predetta sentenza n.6030/16, la dedotta circostanza che il Battaglia Monterisi, alla data e all'ora della presunta

sottoscrizione, si trovasse in via Merulana n.43, a casa delle Pervova, di per sé non escluderebbe che l'attore avesse comunque potuto utilizzare il suo dispositivo di firma digitale da quella abitazione e non fornirebbe la prova che detto dispositivo non fosse nella sua disponibilità e fosse, invece, detenuto dal Fiore. Quest'ultimo, peraltro, ha negato di avere mai avuto la disponibilità del dispositivo di firma digitale del Battaglia Monterisi e, come si evince dalla lettura sia della comparsa di risposta relativa al presente procedimento n.56647/2013 r.g. che della prima comparsa conclusionale, ha specificamente contestato la rilevanza delle argomentazioni formulate dall'attore affermando testualmente: *“Per sostenere le proprie ragioni, il deducente aggiungeva che il 13.03.2013 si trovava presso l'abitazione delle Sig.re Marina e Valentina Pervova, in via Merulana n. 43 e in tale giorno lo stesso riceveva ed effettuava decine di telefonate. Tali affermazioni non solo nuovamente non provano nulla, ma sono anche totalmente irrilevanti ed inconferenti alla fattispecie in esame, visto che la sottoscrizione con firma digitale è una operazione rapida e non complessa: è semplicemente necessario collegarsi alla porta usb di un qualsiasi computer per pochi minuti.”*

A fronte di tali condivisibili argomentazioni, si deve rilevare che nelle medesime comparsa di risposta e comparsa conclusionale sempre il Fiore, ha riportato, in corsivo e virgolettato il contenuto delle spiegazioni che egli aveva fornito il 5 aprile 2013 agli Organi di Polizia Giudiziaria in riferimento alla vicenda *de qua*. Tra l'altro, il Fiore aveva testualmente scritto: *“.....il sig. Battaglia ha avuto conoscenza della mia visita presso la Cassa di Risparmio di Asti, filiale di Torino.*

In tal caso, una persona normale, avendo conoscenza, in teoria, che il suo dispositivo di firma digitale era nelle mie mani, avrebbe già dovuto, in data 12/03/2013, revocare o sospendere il certificato di firma digitale.

Questo non si è verificato in quanto il sig. Battaglia non aveva nessun motivo per sospendere o revocare il certificato di firma in quanto lo stesso è stato sempre nella sua disponibilità.

Conseguentemente il giorno 13/03/2013, si è presentato per firmare digitalmente l'atto di cessione; lo ha fatto mentre riceveva decine di telefonate ai due cellulari ed è andato via per una serie di urgenze, contando sul fatto che ci saremmo rivisti durante la giornata.”

Il Fiore, quindi, ha chiaramente affermato che il Battaglia Monterisi era sempre stato in possesso del suo dispositivo di firma digitale e il 13 ottobre 2013 aveva firmato digitalmente l'atto di cessione nello studio del Fiore, alla presenza di quest'ultimo. Orbene, tali affermazioni del Fiore, indipendentemente dall'ipotizzabile contrasto delle stesse con altre argomentazioni del medesimo convenuto, contrastano insanabilmente con la ricostruzione dei fatti fornita dal Battaglia Monterisi e con le specifiche indicazioni che quest'ultimo ha fornito.

Orbene, la versione resa dal Fiore è stata smentita sia dalla produzione documentale effettuata dall'attore che dal contenuto delle dichiarazioni rese dalla teste Marina Pervova.

Quest'ultima, infatti, con specifici riferimenti atti a giustificare i suoi ricordi, ha confermato che il Battaglia Monterisi, all'epoca suo fidanzato, la notte tra il 12 ed il 13 marzo 2013 aveva pernottato nell'abitazione della teste, sita nella locale via Merulana, allontanandosene solo nella tarda mattinata del 13 marzo. La Pervova, inoltre, ha affermato che l'odierno attore era giunto in via Merulana con la propria auto che, durante la notte, aveva parcheggiato in un garage pubblico di via Buonarroti, strada posta, appunto, nelle vicinanze della via Merulana.

Le dichiarazioni della teste trovano diretta conferma nella produzione da parte del Battaglia Monterisi dello scontrino – ricevuta di pagamento del



parcheggio di via Buonarroti e dell'estratto conto di quel periodo della sua carta di credito America Express. Il giorno e l'ora di emissione (13/3/13 ore 11,36) e l'importo pagato (€25,00, compatibile con il posteggio notturno) forniscono riscontro alle affermazioni della Pervova e ne confermano la credibilità.

Si deve, pertanto, ritenere provato che l'odierno attore trascorse la notte tra il 12 ed il 13 marzo 2013 nella casa della donna in via Merulana e ne uscì, appunto, nella tarda mattinata del 13; ciò smentisce l'assunto del Fiore, secondo cui la firma digitale dell'atto di cessione delle quote (avvenuta alle ore 8,50 del 13/3/13) era stata effettuata in sua presenza dal Battaglia Monterisi all'interno dell'ufficio del predetto convenuto.

Parimenti appare provato che, come sostenuto da parte attrice, l'atto di cessione delle quote della società Indipendenza S.r.l. a favore di Orazio Cherubini non fu firmato telematicamente dal Battaglia Monterisi.

A ciò consegue la nullità dell'atto di cessione delle quote della società Indipendenza S.r.l., da parte dell'odierno attore a favore di Orazio Cherubini.

Quest'ultimo, quindi, allorchè partecipò all'assemblea dei soci della Indipendenza s.r.l. svoltasi in data 26.3.2013 in cui fu approvata la delibera avente ad oggetto la revoca della nomina di Andrea Battaglia Monterisi quale Amministratore Unico e la nomina, in sua sostituzione, di Umberto Fiore, non era socio della predetta società.

Pertanto, consegue

- la invalidità
 - dell'assemblea dei soci della Indipendenza s.r.l. svoltasi in data 26.3.2013 cui partecipò, appunto, il Cherubini, quale socio;
 - della delibera approvata in detta assemblea avente ad oggetto la revoca della nomina di Andrea Battaglia Monterisi quale

Amministratore Unico e la nomina, in sua sostituzione, di Umberto Fiore.

Deve essere ordinata l'annotazione della presente sentenza nel registro delle Imprese.

Non merita accoglimento la domanda di risarcimento danni avanzata dal Battaglia Monterisi, non avendo egli fornito alcuna prova dei danni lamentati (prova che deve sussistere sia pure a fronte di una richiesta di liquidazione equitativa).

Per il principio della maggiore soccombenza, le spese processuali del presente giudizio vanno poste per $2/3$ a carico del convenuto Umberto Fiore che, costituitosi in nome proprio, ha resistito alle domande avanzate dall'attore; la soccombenza di quest'ultimo in relazione alla domanda di risarcimento danni da lui avanzata, induce a compensare le predette spese processuali nella misura di $1/3$.

Dette spese, tenuto conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori, sulla base dei parametri indicati dal D.M. n.55/14, vanno liquidate, per l'intero, in complessivi €9.000, oltre €900 per spese vive documentate ed oltre accessori come per legge,

Con riferimento al rapporto processuale intercorso tra l'attore ed i convenuti Indipendenza s.r.l. e Cherubini Orazio, le spese processuali possono essere integralmente compensate poiché i predetti convenuti, non costituendosi e rimanendo contumaci, non hanno resistito alle domande, avanzate dall'attore, meritevoli di accoglimento.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,

- dichiara
 - la nullità dell'atto di cessione delle quote della società Indipendenza S.r.l., da parte dell'odierno attore a favore di Orazio Cherubini avvenuta con atto a firma digitale delle ore 8,50 del 13 marzo 2013;
 - la invalidità
 - dell'assemblea dei soci della Indipendenza s.r.l. svoltasi in data 26.3.2013;
 - della delibera approvata nell'assemblea dei soci della Indipendenza s.r.l., svoltasi in data 26.3.2013, avente ad oggetto la revoca della nomina di Andrea Battaglia Monterisi quale Amministratore Unico e la nomina, in sua sostituzione, di Umberto Fiore;
- ordina l'annotazione della presente sentenza nel registro delle Imprese;
- rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata da Andrea Battaglia Monterisi;
- condanna Umberto Fiore al pagamento di 2/3 delle spese processuali del presente procedimento, liquidate per l'intero come in motivazione, e compensa il residuo terzo tra le predette parti in causa;
- compensa interamente le spese processuali tra Andrea Battaglia Monterisi ed i convenuti Indipendenza s.r.l. e Cherubini Orazio;

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile del Tribunale – Tribunale delle Imprese, in data 20 dicembre 2016

Il Presidente est.
(dott. Francesco Mannino)